

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 2^a SEDUTA

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2002

Presidenza del Presidente Roberto CENTARO

INDICE

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE:	
CENTARO (FI), senatore	Pag. 3, 4

Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 2001, n. 386

PRESIDENTE:	
CENTARO (FI), senatore	Pag. 4 e passim
AYALA (DS-U), senatore	15, 28
BOBBIO LUIGI (AN), senatore	8, 9, 12 e passim
BRUTTI (DS-U), senatore	9, 20, 23 e passim
CEREMIGNA (Misto), deputato	22
CICALA (FI), deputato	24
DEL TURCO (Misto-SDI), senatore	10, 15, 21 e passim
D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF), senatore	28
FATUZZO (AN), deputato	11
GRECO (FI), senatore	19
LUMIA (DS-U), deputato	8, 15, 19 e passim
MANCUSO (FI), deputato	8, 9, 10 e passim
MINNITI (DS-U), deputato	25
NAPOLI (AN), deputato	16
NOCCO (FI), senatore	9, 10, 16 e passim
NOVI (FI), senatore	26
PALMA (FI), deputato	6, 12, 17 e passim
SINISI (Margh-U), deputato	7, 11, 18 e passim
VERALDI (Mar-DL-U), senatore	22
VITALI (FI), deputato	22, 23
VIZZINI (FI), senatore	9
ZANCAN (Verdi-U), senatore	11, 14, 15

Comunicazioni del Presidente e conseguente dibattito

PRESIDENTE:	
CENTARO (FI), senatore	Pag. 30 e passim
MANCUSO (FI), deputato	35

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutti i membri della Commissione)

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori, vorrei commemorare il capitano a riposo dei Carabinieri Giuseppe De Bonis, recentemente scomparso. Ho potuto apprezzare l'attività straordinaria di questo servitore dello Stato soltanto nella scorsa legislatura ma il capitano Giuseppe De Bonis è stato presente quasi dalla nascita della Commissione antimafia.

Era una presenza insostituibile, una collaborazione straordinaria, non soltanto per l'efficienza ma anche e soprattutto per la riservatezza, per la capacità di immagazzinare dati, di essere memoria storica, di essere sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda concernente la ricerca di documenti ma anche l'attività svolta dalla Commissione.

Quella del capitano De Bonis è stata una presenza silenziosa ed efficiente, come tante ce ne vorrebbero in una Commissione certamente delicata, custode di segreti e di vicende anche inquietanti.

Certamente il capitano De Bonis ha custodito con sé ogni segreto ed è stato vicino ad ogni componente della Commissione senza distinzione di colore politico, svolgendo un ruolo insostituibile.

Porteremo sempre con noi il ricordo di questo straordinario collaboratore, un ricordo collegato in primo luogo alla sua umanità, oltre che alla sua attività professionale poiché il tratto umano superava anche quello della schietta attività di collaborazione.

Sono sicuro che la Commissione avrà a disposizione collaboratori all'altezza del compito. Il ricordo del capitano De Bonis, ne sono certo, rappresenterà per costoro un esempio ideale.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Procedendo nei nostri lavori, se non vi sono osservazioni, il verbale della seduta precedente, relativo all'elezione del Presidente e dei membri dell'Ufficio di Presidenza, si intende approvato.

Con riferimento ai lavori della Commissione, nel lasso di tempo in cui essa non ha più operato ma anche in questi ultimi mesi sono giunti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione. Tali documenti sono acquisiti agli atti della Commissione.

Propongo che la Commissione deliberi l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti legislature, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge istitutiva, in modo da

poterne disporre in questa legislatura affinché faccia parte dell'archivio complessivo della documentazione.

Propongo inoltre che la Commissione deliberi di fare propria anche l'attività svolta dall'Ufficio stralcio, composto da collaboratori della precedente Commissione, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente; questi atti sono ovviamente a disposizione dei componenti della Commissione.

La Commissione approva entrambe le proposte.

Comunico, inoltre, che è in corso da parte dell'Ufficio di segreteria l'esame della corrispondenza relativa a tutte le richieste di documentazione pervenute durante la fase del lavoro di stralcio. I relativi elenchi sono in corso di elaborazione.

Comunico, infine, che l'archivio della Commissione verrà informatizzato per rendere più rapida la consultazione.

Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 2001, n. 386

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 2001, n. 386.

Il Regolamento proposto muove dal testo adottato nella scorsa legislatura. Ad esso sono stati presentati alcuni emendamenti; alcune delle modifiche sono puramente formali, poiché relative alla diversa legge istitutiva, altre contenenti disposizioni di adeguamento alla nuova disciplina.

Sotto questo profilo, oltre ad una proposta proveniente dalla presidenza, sono stati presentati alcuni emendamenti da parte degli onorevoli Lumia e Sinisi, in rappresentanza dei rispettivi Gruppi. Si sono svolti anche incontri informali per pervenire ad una complessiva armonizzazione delle richieste e, se i presentatori me lo consentono, sarò io ad illustrare le modifiche richieste ai vari articoli.

Avverto che dovremo votare articolo per articolo, ai sensi del Regolamento del Senato, per poi arrivare alla votazione complessiva dell'articolo.

Metto ai voti l'articolo 1, che non contiene alcuna novità, se non la diversa indicazione della legge istitutiva.

È approvato.

All'articolo 2 è stata accolta la richiesta di inserire nel secondo comma l'ipotesi dello scioglimento anticipato di una sola delle Camere con riferimento alle modalità di elezione dei componenti della Commissione contenuta nell'articolo 2 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386. Si tratta di un'ipotesi di scuola, inserita *ad abundantiam* e la cui assenza poteva anche essere supplita dalla regola generale contenuta nella legge istitutiva.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, che non contiene alcuna novità se non la diversa indicazione della legge istitutiva.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

L'articolo 7 conteneva la proposta, da me formulata, di sostituire le parole «di concerto», con le parole «sentiti i rappresentanti dei Gruppi», che traeva origine dal concetto tecnico-giuridico di «concerto», presente ad esempio nell'attribuzione degli uffici direttivi in magistratura e comportante la necessità di una concordanza delle volontà di organi diversi. La sua assenza avrebbe potuto bloccare l'attività della Commissione. Tuttavia, il primo comma dell'articolo 8 prevede la possibilità che, ove non si raggiunga l'unanimità, il Presidente formuli comunque il programma e l'ordine del giorno tenuto conto delle proposte prevalenti. Ecco perché si può consentire con l'emendamento proposto dagli onorevoli Lumia e Sinisi, ripristinando le parole «di concerto con i», giacché dà conto di quella voglia d'unanimità che dovrebbe connotare l'attività di questa Commissione.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Per quanto attiene l'articolo 10 propongo di mantenere nel primo comma la dizione: «la Commissione non può deliberare su argomenti

che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti». Nel secondo comma, per quanto attiene alla possibilità di dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, rimane l'obbligo di informare previamente il Presidente dell'oggetto dei loro interventi; scompare la sanzione dell'inammissibilità, che non era comunque mia intenzione introdurre ma che dava conto della necessità di un rapporto istituzionale indispensabile nella nostra attività per evitare «sorprese». Viene introdotta la possibilità per il Presidente di far trattare l'argomento all'inizio della seduta, oppure di rinviare gli interventi al termine della stessa quando la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori. La Commissione poi delibera a maggioranza assoluta dei presenti l'iscrizione e la trattazione nella stessa seduta o in altra successiva. La delibera sugli argomenti non iscritti all'ordine del giorno, di cui al primo comma, la ritengo fattispecie diversa perché essa riguarda la decisione finale sull'argomento, mentre qui si tratta soltanto di iscrizione nella stessa seduta o in altra successiva all'ordine del giorno per poi deliberare all'esito della discussione sull'argomento.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo modificato.

È approvato.

Per quanto riguarda l'articolo 11, al terzo comma era stata introdotta una modifica che teneva conto del Regolamento del Senato, che fissa in venti minuti il termine di sospensione della seduta in caso di mancanza del numero legale. In realtà, poiché i lavori parlamentari si svolgono in Palazzi separati, venti minuti possono essere un lasso di tempo breve. Allora, propongo di mantenere il termine di un'ora di sospensione, al termine del quale il Presidente toglie la seduta.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Sull'articolo 13 vi è una richiesta di modifica della parte finale del primo comma: piuttosto che parlare di «riassunto dei lavori» o di «nota informativa», espressioni che non appartengono al linguaggio parlamentare, si potrebbe usare la frase: «resoconto sommario dei lavori, contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate». È in un certo senso la riedizione della precedente previsione regolamentare.

PALMA (FI). Condivido i termini che ha illustrato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13, nel testo modificato.

È approvato.

SINISI (*Margh-U*). Signor Presidente, intervengo per capire se ha ripristinato una parte del precedente articolo 13.

PRESIDENTE. Il comma 1 recita: «Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico, che viene pubblicato negli Atti parlamentari, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate».

Questa formulazione del comma 1 è pressoché identica alla precedente. Al posto di «breve nota informativa», che non credo appartenga alla terminologia parlamentare, ho preferito i termini «resoconto sommario».

Metto ora ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Per quanto riguarda l'articolo 15, le modifiche apportate riguardano il comma 1 che recita: «La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». Si è preferito utilizzare l'espressione «le stesse limitazioni» al posto delle parole «gli stessi limiti». Ritengo si tratti di una diversità terminologica priva di grande valore.

Il comma 2, che si riferisce ai Comitati di cui all'articolo 1 della legge istitutiva, recita: «La Commissione può affidare ai Comitati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 19 ottobre 2001, n. 386, compiti particolari su oggetti e anche per tempi determinati».

Vi saranno Comitati che possiamo definire permanenti e Comitati che potranno essere istituiti per casi particolari. Ricordo, per esempio, nella precedente legislatura il Comitato sul delitto Impastato, che non rientrava tra i Comitati permanenti e che si occupò di una specifica questione a tempo determinato.

Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione degli atti formati e della documentazione raccolta dai Comitati, muovendo dal presupposto che solo la Commissione è titolare del potere di acquisire atti e documenti, ma che in ogni caso vengono acquisiti automaticamente, via via che pervengono alla Commissione, propongo la seguente formula: «Gli atti formati e la documentazione raccolta dai Comitati sono di volta in volta acquisiti all'inchiesta secondo la disciplina in tema di acquisizione degli atti da parte della Commissione».

Si fa riferimento alla regola generale, senza però attribuire al Comitato, che è articolazione della Commissione ma non è formalmente titolare dello stesso potere della Commissione, lo stesso valore.

Il comma termina poi nel modo seguente: «La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 25 alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori». La partecipazione dei collaboratori ai lavori della Plenaria viene invece disposta dal Presidente. È giusto che sia il coordinatore del Comitato a disporre di volta in volta in relazione all'oggetto, alla serietà e alla delicatezza dell'indagine, la partecipazione o meno degli eventuali collaboratori.

MANCUSO (*FI*). Signor Presidente, intervengo per riferirmi alla possibile antinomia fra il titolo dell'articolo 15 ed il suo comma 1.

Nel titolo si parla di inchiesta e di svolgimento, che non è un presupposto del potere ma è il modo di esercitarsi del potere stesso. Quindi, andrebbe intitolato al potere e poi alle modalità ed ai limiti del suo esercizio. Questa è la prima osservazione.

La seconda osservazione che sottopongo alla sua attenzione è forse più minuta e sottile della prima e riguarda la diversa terminologia, che è diversità concettuale, fra il termine «inchiesta» che si legge nel titolo dell'articolo 15 e il termine «indagini» riportato nel comma 1. O si tratta della medesima cosa, da definire quindi allo stesso modo, o si tratta di due cose diverse, per cui bisogna spiegare quale diversità intercorre dal momento che essa è esplicita.

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, colgo la validità delle sue osservazioni.

In effetti il titolo dell'articolo 15 deve essere modificato, nel senso di invertire i termini «Poteri e limitazioni nell'ambito dell'attività di indagine». Questa potrebbe essere la formula che propongo alla Commissione.

Inoltre, si potrebbero sostituire le parole «acquisite all'inchiesta» con le seguenti «acquisite all'indagine» perché si tratta comunque di una Commissione bicamerale di inchiesta.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, non apporterei modifiche per la semplice ragione che indagine ed inchiesta hanno finito con l'assumere una valenza quasi di sinonimi.

Inoltre, se si vuole essere particolarmente precisi, l'inchiesta finisce con l'essere un fenomeno storico procedurale che si compone di una pluralità di indagini. Pertanto, non apporterei modifiche perché non si tratta di una questione particolarmente rilevante.

LUMIA (*DS-U*). Signor Presidente, sono d'accordo, ma vorrei sottolineare la caratteristica particolare e storica della Commissione, che è quella dei poteri di inchiesta.

PRESIDENTE. Allora lasciamo la parola «inchiesta» e operiamo una inversione dei termini nel titolo.

MANCUSO (*FI*). La questione non è così rilevante da rendere, dato che ne parliamo, inutile la discussione.

L'inchiesta è la funzione, mentre l'indagine è lo strumento.

PRESIDENTE. Trattandosi di atti che vengono acquisiti all'inchiesta e, quindi, alla procedura in corso, manteniamo la terminologia corrente.

BRUTTI (*DS-U*). A parte la ridefinizione del titolo proposta dall'onorevole Mancuso, sulla quale mi sembra il Presidente concordi, la formulazione attuale è abbastanza chiara.

Forse si potrebbe accogliere il suggerimento dell'onorevole Mancuso, cercando di eliminare la valenza tecnica che potrebbe avere l'espressione «procede alle indagini», laddove – come osserva il collega Mancuso – manca poi qualsiasi definizione del concetto di indagine. Si potrebbe in un certo senso smussare questa espressione dicendo: «procede alle attività di indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». In questo modo si eliminerebbe il rischio di creare confusione e di utilizzare un concetto del quale non è esplicitato il senso specifico. L'onorevole Mancuso mi sembra abbia detto che si parla di indagini non sapendo che cosa effettivamente esse siano in quanto sono distinte dall'inchiesta. Successivamente ha anche affermato che l'inchiesta è la funzione e l'indagine è lo strumento.

Pertanto, se mettiamo «alle attività di indagine ed agli esami», avremmo risolto il problema.

BOBBIO Luigi (*AN*). Vorrei solo far notare, in particolare al senatore Brutti, che, se dovessimo specificare le attività di indagine rispetto alle indagini, dovremmo allora anche porci il problema della differenza – in tal caso diventeremmo cavillosi proceduralmente parlando – che intercorre tra atti di indagine e attività di indagine. Ciò renderebbe la situazione alquanto macchinosa. Il termine indagine riassume bene il concetto.

VIZZINI (*FI*). Signor Presidente, suggerisco la seguente formula: «La Commissione d'inchiesta procede allo svolgimento delle indagini ed agli esami con gli stessi poteri».

PRESIDENTE. La Commissione non ha necessità di essere definita.

A questo punto, propongo di lasciare la definizione così com'è. Stiamo giocando con le parole.

NOCCO (*FI*). Le indagini e gli esami sono i mezzi che portano all'inchiesta. Dove è la contraddizione? Ritengo che possa essere approvato il testo proposto in quanto è molto chiaro. Si tratta di due aspetti diversi, l'inchiesta è l'arrivo, l'indagine e gli esami sono i mezzi per arrivare all'inchiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 16, al comma 1, riporta la dizione del precedente Regolamento. Sono state omesse le parole «libere audizioni», delle quali, tuttavia, non vi è traccia nella legge istitutiva della Commissione. Una Commissione può sempre procedere ad una libera audizione senza particolari vincoli, ancorché si tratti di una Commissione di inchiesta, con tutto ciò che comporta. Se la Commissione lo ritiene, possiamo introdurre di nuovo la possibilità di procedere a libere audizioni, che non ricade nella previsione dell'audizione nell'ambito di un'attività di inchiesta e che comporta l'obbligo di dire la verità. Pertanto, se la Commissione lo riterrà opportuno, potremo aggiungere, al comma 1, dopo la parola «opportuni», le seguenti: «mediante libere audizioni».

NOCCO (FI). Penso che sia implicito e che quindi sia preferibile mantenere il testo iniziale del comma 1.

MANCUSO (FI). Mi dispiace disturbare l'attenzione o la disattenzione dei colleghi, ma cosa vuol dire «libere audizioni»? Questo concetto non è precisato. La libertà può prevaricare qualsiasi concetto garantista.

PRESIDENTE. Per questi motivi, la Commissione ha preferito non introdurre quella dizione.

MANCUSO (FI). Quando si dice: «nei modi che ritenga più opportuni», non si tratta forse di un ampliamento di questo concetto di libertà? In base a che cosa li si può ritenere «più opportuni»? Si può introdurre un sistema che non è ammesso dall'ordinamento generale?

PRESIDENTE. La dizione «nei modi che ritenga più opportuni» ricalca esattamente quella del precedente Regolamento e indica una libertà di forme che non può avere vincolo e limite nelle leggi dell'ordinamento giuridico.

MANCUSO (FI). La dizione, indipendentemente da questa sua precisazione, è molto vaga. In quale disciplinare di qualsiasi materia del nostro ordinamento in cui vi sia un dibattito di interesse è utilizzata questa formula? Il «ritenere più opportuno» è materia della decisione non dell'attività istruttoria. Questo è molto importante. La discrezionalità non è mai nel procedimento ma nel risultato del procedimento. Dobbiamo accordarci ma sulla base del fatto che non dobbiamo disputare intorno a concetti indefiniti.

DEL TURCO (Misto- SDI). In generale, sarebbe preferibile non riferire l'aggettivo libero ad alcun atto del Parlamento che per definizione è

tale. Ci sono audizioni non libere all'interno dell'attività della Commissione antimafia?

PRESIDENTE. Il significato era altro; si basava sulla distinzione di un esame simile a quello testimoniale da un'audizione priva di tale vincolo. Abbiamo comunque eliminato dal testo l'aggettivo «libere».

FATUZZO (AN). Signor Presidente, ritengo che l'obiezione dell'onorevole Mancuso sia stata superata dall'approvazione dell'articolo 15. Al comma 1 dell'articolo 15, infatti, si legge: «La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria»; è chiaro che non è presente un arbitrio alla base della sua attività bensì regole che devono essere rispettate.

ZANCAN (Verdi-U). Esiste il problema del coordinamento fra il comma 1 dell'articolo 15 con un'attività istruttoria che – come si legge al comma 2 dell'articolo 16 – proceda a sentire «i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta». Su che cosa si possono interrogare i magistrati? Sappiamo che nelle indagini dell'autorità giudiziaria non possono essere sentiti i magistrati perché riferiscano su atti da loro compiuti. Se per noi valgono le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, neppure noi possiamo sentirli sugli atti da loro compiuti, il che significa che va esplicitato su cosa li possiamo sentire. Viceversa, sembrerebbe che la Commissione abbia poteri illimitati, mentre in realtà non ha il potere di sentirli su fatti che formano oggetto delle loro indagini quando coincidono con quelli dell'inchiesta.

SINISI (Margh-U). Signor Presidente, vorrei partire da una questione che potrebbe risultare dirimente. Si tratta di strumenti ormai consolidati che sono stati utilizzati nell'esperienza pratica e nelle procedure passate, alle quali possiamo fare riferimento. La Commissione d'inchiesta ha poteri, capacità e prerogative che si sommano a quelli della Commissione d'indagine e a quelli della valutazione politica. Essi sono ricompresi nella massima espressione della capacità della Commissione prevista dalla Costituzione. E lei correttamente ha riportato nell'articolo 15 la stessa formula costituzionale.

Quindi, che si possa procedere attraverso le formule dell'attività di inchiesta con i poteri e i limiti – o le limitazioni, come ha detto lei – dell'autorità giudiziaria non significa che questa Commissione non abbia le stesse prerogative nell'attività di indagine e in quelle attività di tipo politico e di sindacato, che sono disciplinate dall'articolo 16.

Quindi, mi sembra di capire che la pluralità delle forme attraverso cui si esplica questa attività possa comprendere tanto forme più rigorose e codificate, quanto forme diverse e meno rigide. Tra queste forme meno rigide non può non ricomprendersi il rapporto politico, quindi parlamentari e membri del Governo, che non possono essere sentiti come testimoni, ma devono venire a relazionare sulle attività di cui sono a conoscenza. Bis-

gna però capire che egualmente non è possibile che i magistrati vengano sentiti come testimoni, essendoci un divieto assoluto previsto dalla legge. Pertanto, mi sembra che la formulazione degli articoli 15, 16 e 17, che formano un tutt'uno organico, indichi bene quali sono gli strumenti di cui possiamo avvalerci e attraverso quali regole possiamo utilizzarli.

Sulla questione delle audizioni libere, ritengo che la parola «libere» stia a significare più che altro la forma della libertà, non certamente la libertà morale dei contenuti di chi viene sentito. Credo quindi che questa sia una possibilità in più, per questa Commissione, per superare quelle forme che potrebbero costringerla entro vincoli che possiamo tranquillamente evitare nel rapporto politico.

Dal momento però che per la formula dell'audizione la prassi copre ogni spazio di discussione, mi rimetto alla decisione del Presidente se lasciare l'aggettivo «libere» o sopprimerlo.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, ritengo che quanto detto adesso dal collega Sinisi sia dirimente di ogni questione su questa formula del Regolamento. Vorrei inoltre richiamare il comma 4 dell'articolo 4 della legge istitutiva della Commissione, che dà ampiamente conto di quanto diceva appunto il collega Sinisi proprio in relazione ai poteri e agli spazi che l'attività di questa Commissione è chiamata ad occupare in riferimento all'inopponibilità sostanziale – ma limitata nel tempo, per un periodo molto breve – del segreto di indagine dell'attività istruttoria.

Ritengo che tutti questi argomenti, unitamente a quelli già esposti dal collega Sinisi, possano indurre a ritenere la formulazione del Regolamento, come prospettata, più che utile ai fini della correttezza e della congruità dei lavori della Commissione.

PALMA (FI). Signor Presidente, a me pare che sia necessaria una riflessione sulla lettera della legge e in particolare sul concetto espresso al comma 1 dell'articolo 16, come da lei formulato, che recita: «Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15» (occorre precisare che tali indagini ed esami sono quelli direttamente strumentali rispetto all'inchiesta per cui è stata costituita questa Commissione) «la Commissione può procedere ad indagini conoscitive». A mio avviso, aveva ragione prima l'onorevole Mancuso, quando poneva un problema che poi mi sembra sia stato in parte sottovalutato nell'ambito della discussione, cioè che cosa realmente intendiamo per indagine conoscitiva e se questa possa attenersi ad oggetti non specificamente rientranti nell'oggetto dell'inchiesta. Infatti, ove così non fosse, non si comprenderebbe la ragione per cui alla Commissione sarebbe data facoltà, per l'oggetto specifico dell'inchiesta, di utilizzare gli strumenti propri delle indagini e degli esami di cui al comma 1, ovvero quelli dell'indagine conoscitiva, che è chiaramente cosa completamente diversa da un'inchiesta.

In secondo luogo, condivido pienamente quanto affermato dall'onorevole Mancuso circa la necessità di escludere dalla formulazione del comma 1 il richiamo alle libere audizioni. Faccio mia anche la preoccupazione

pazione che l'espressione «nei modi che ritenga più opportuni» possa condurre, attraverso i meccanismi interpretativi, a risultati analoghi alle libere audizioni. Lei, Presidente, quando parlava delle libere audizioni, se non ricordo male, ha detto che in fin dei conti sono quelle audizioni in cui non vi è un obbligo di dire la verità: il soggetto viene in Commissione e, per ipotesi, è facultato anche a dire cose non vere. E' evidente come tale meccanismo di riferimento sia fortemente pericoloso e debba quindi essere necessariamente evitato.

D'altra parte, abbiamo un richiamo specifico all'audizione libera nel comma 2 dell'articolo 16 come eccezione al sistema generale, che per l'appunto impedisce le libere audizioni. Non a caso, al di là del riferimento ai parlamentari e ai membri del Governo, trovo particolarmente significativo il richiamo ai magistrati, che per ipotesi debbano essere sentiti sugli atti da loro compiuti, perché secondo i poteri e i limiti dell'autorità giudiziaria non sarebbe assolutamente possibile esaminare magistrati su questo punto. Quindi, ove mai la Commissione ne dovesse ravvisare la necessità (fermi restando i vincoli deontologici, politici, morali, etici che parlamentari, membri del Governo e magistrati dovrebbero comunque avere), mi sembra che l'unico meccanismo utile sia quello dell'audizione libera.

In altri termini, per quello che concerne questo articolo 16, ritengo che il comma 1 possa essere approvato nella sua attuale formulazione, con la consapevolezza però che la frase «nei modi che ritenga più opportuni» non può essere utilizzata mediante interpretazione per consentire le libere audizioni.

MANCUSO (FI). Signor Presidente, il collega Zancan ha fatto un'osservazione che potrebbe essere soddisfacente e dirimente in ordine alla questione del divieto di interrogare i magistrati in materie delle quali essi si sono occupati funzionalmente. Questa previsione è la medesima che c'è nel codice di procedura penale, però dobbiamo intenderci che tale divieto riguarda il processo nel quale sarebbe invocata la testimonianza del magistrato, non quelli che sono già conclusi con giudizi, per cui la testimonianza diventa un riferimento storico del privato cittadino chiamato a testimoniare, il quale ha acquisito una notizia in funzione di un'attività pubblicistica, però tale notizia è ormai patrimonio della sua memoria - se lo è - e quindi oggetto dell'indagine testimoniale.

Se è chiaro questo, non dobbiamo poi dire che non possiamo chiamare i magistrati perché, una volta chiuso il processo, essi avrebbero comunque il vincolo della precedente attività. Se il divieto riguarda il processo nel quale essi sono impegnati allo stato, siamo d'accordo, ma se diventa un divieto personalizzato per sempre, si frustrerebbe gran parte della possibile direzione di indagine da parte nostra.

Se conveniamo in buona fede che questa è l'interpretazione della disposizione, non ne facciamo più questione alcuna.

ZANCAN (*Verdi-U*). Mi limito a sollevare un problema che, neanche alla luce del suo corretto coordinamento, è risolto. Affrontando il problema in modo pratico è possibile che la Commissione, sia pure in una forma libera, e dunque senza prevedere le sanzioni della falsa testimonianza ma solo quelle di carattere morale certamente valide per un magistrato, domandi ad un magistrato perché mai non ha proceduto alla cattura di un certo numero di persone mentre ha proceduto alla cattura di altre. Questo è il problema pratico che, anche considerata la sua proposta, rimane irrisolto. Rischiamo di trovarcelo tra i piedi successivamente.

MANCUSO (*FI*). Chiedo una convenzione interpretativa di questo tipo perché la risolvibilità resta comunque legata al fatto che si dice di sì o di no. Quel divieto riguarda lo specifico processo in cui si dovrebbe sollecitare la deposizione o la confessione del magistrato. Nel caso di una confessione, in teoria potrebbe essere chiamato nella veste di responsabile. In tal caso, quale norma si applica? Potrebbe beneficiare ancora una volta del divieto per il magistrato di deporre sulla materia da lui prodotta. Questo è il caso in cui l'equilibrio della Commissione può fermarsi alla considerazione che ho fatto. Conveniamo che il limite, il vincolo, il divieto riguarda soltanto l'attività propria nello specifico processo e poi diventa materia di storia.

PRESIDENTE. Concordo sulla circostanza che l'espressione «nei modi che ritenga più opportuni» non è la più elegante. Potremmo allora richiamare l'articolo 4 della legge istitutiva, che fa riferimento alla richiesta di atti e documenti, ovvero ai modi consentiti all'autorità giudiziaria, considerato che nell'articolo precedente vi è un'espressa indicazione dei poteri e delle limitazioni nell'attività e dunque nella possibilità di acquisizione degli stessi. Si potrebbe, dunque, dire «nei modi previsti dalla legge per l'autorità giudiziaria».

Al di là di questa ipotesi, che sottopongo all'attenzione della Commissione, la problematica relativa alle libere audizioni riguarda casi in cui non ci si trova in piena attività di inchiesta. Se, per ipotesi, si devono chiedere notizie ai provveditori, figure che oggi non esistono più nell'ordinamento scolastico, o comunque ai funzionari che li hanno sostituiti, sull'attuazione del programma della cultura della legalità nelle scuole, evidentemente si porta avanti un'indagine conoscitiva, ovviamente nell'ambito dei poteri della Commissione. Essa non si occuperà dell'utilizzazione di un materiale o di un altro nella costruzione, ad esempio, di un aereo, a meno che ciò non sia in qualche modo connesso ad un rapporto di carattere mafioso nell'aggiudicazione della commessa. In ogni caso, si tratta di una indagine conoscitiva diversa da quella su un fatto di mafia vero e proprio, in cui vengono acquisite testimonianze oppure assunte informazioni di altro genere. Ecco perché era stata scelta la formula dell'audizione libera.

Il comma 2, infatti, ha la funzione di specificare che in ogni caso l'audizione libera è la forma che presiede all'assunzione dei parlamentari,

dei membri del Governo e dei magistrati incaricati di procedimenti relativi ai fatti che formano oggetto dell'inchiesta. Questo è il motivo per cui si è proposto di aggiungere tale formulazione. Tuttavia, mi rendo conto che tale dizione può essere pleonastica e che la dizione «nei modi consentiti dalla legge», a differenza di quella «nei modi che ritenga più opportuni», venga meglio incontro alle diverse indicazioni emerse.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Ritengo che la dizione «nei modi consentiti dalla legge» sia un non senso perché è chiaro che il Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni deve rispettare la legge.

AYALA (*DS-U*). Sembrerebbe quasi, sulla base di tale espressione, che questa attività si possa svolgere secondo modalità non consentite dalla legge.

LUMIA (*DS-U*). Signor Presidente, stiamo parlando di indagini conoscitive. E' un modo di procedere del Parlamento del tutto ordinario che non presenta riferimenti espliciti a procedure diverse da quelle che il Parlamento, di volta in volta, stabilisce. Qui vogliamo indicare, oltre alle indagini e agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, le indagini conoscitive che tutte le Commissioni parlamentari svolgono. Questo è il motivo per cui ritengo che un richiamo del genere è inopportuno.

BOBBIO Luigi (*AN*). Al di là di una questione di eleganza formale nell'espressione «nei modi che ritenga più opportuni», si potrebbe risolvere il problema adottando una formula «senza formalità» o «a forma libera». Tutto sommato potrei essere anche d'accordo con quanto diceva l'onorevole Lumia; però, se dovessimo fermarci solo all'eleganza formale o stilistica, potremmo fare riferimento alla formulazione «a forma libera» ricorrente anche in altri testi normativi.

MANCUSO (*FI*). Si potrebbe dire che la Commissione «può ascoltare».

PRESIDENTE. Potremmo dire che la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni senza formalità o, meglio ancora, ci si potrebbe fermare alla parola «informazioni».

ZANCAN (*Verdi-U*). A mio giudizio l'apparente contrasto può essere risolto tra il comma 1 dell'articolo 15 e il comma 2 dell'articolo 16 spostando quest'ultimo, come momento di ulteriori poteri e quindi di eccezione, al comma 1 del precedente articolo. La dizione potrebbe essere la seguente: «La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, può procedere all'esame dei parlamentari, dei membri del Governo e dei magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto del-

l'inchiesta nella forma dell'audizione libera». Ritengo che questo vada considerato come un potere in più.

NOCCO (*FI*). Non è un potere in più, è una limitazione.

NAPOLI (*AN*). Invito i colleghi a procedere con maggiore ordine dal momento che l'esame del Regolamento non deve dar luogo ad una discussione tra i Commissari.

Credo che l'orientamento prevalente sia quello di far terminare il comma 1 con le parole: «notizie ed informazioni»..

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo che il comma 1 dell'articolo 16 sia del seguente tenore: «Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni.». I restanti commi rimangono con la medesima formulazione del precedente Regolamento.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Per quanto riguarda l'articolo 21, al comma 1, in particolare per quanto attiene la questione del regime di segretezza degli atti, superando anche le indicazioni contenute negli emendamenti proposti sia dal sottoscritto che dagli onorevoli Lumia e Sinisi, propongo, al secondo periodo, la seguente formulazione: «L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilire la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti.», la restante parte del comma 1 rimane immutata.

Poiché non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo 21, nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 22 contiene solo una piccola modificazione rispetto al testo del precedente Regolamento: si prevede, infatti solamente che la Commissione «riferisce» al Parlamento tenuto conto della nuova legge.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo modificato.

È approvato.

Nell'articolo 23, al comma 2, è stata introdotta una variazione rispetto al testo del precedente Regolamento, cioè il riferimento al Comitato di cui all'articolo 21, vale a dire il Comitato sulla segretezza degli atti.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Per quanto riguarda l'articolo 25, i primi quattro commi riproducono esattamente il testo del precedente Regolamento. È stata eliminata l'ipotesi emendativa di cui al comma 6, quella cioè relativa al «riferire» da parte dei collaboratori alla segreteria della Commissione; ma nelle intenzioni del proponente, era un «riferire» solo di carattere funzionale e non nel merito.

Il comma 5 è invece modificato nei termini seguenti: «Il Presidente della Commissione, di volta in volta, può disporre che, in relazione all'oggetto dell'ordine del giorno, i collaboratori assistano alla seduta della Commissione.». Nella proposta iniziale era contenuta l'espressione «taluno dei collaboratori assista». Devo dire che generalmente le sedute della Commissione hanno visto la presenza di tutti i collaboratori e non vi è motivo perché generalmente essi non vi assistano. Però è altrettanto vero che si può ipotizzare che, anche in relazione all'ordine del giorno, al tipo di attività, all'indagine che si svolge, sia il caso o meno di ammettere i collaboratori. Si tratta pertanto di una clausola di salvaguardia, che consente al Presidente di limitare o di escludere del tutto la presenza dei collaboratori, fermo restando che la regola generale ovviamente sarà sempre la presenza di tutti i collaboratori, con nessuna esclusione di alcun tipo, alle sedute della Commissione.

PALMA (FI). Signor Presidente, dalla lettura del comma 5 a me pare che la regola sia un'altra, e cioè sostanzialmente che i collaboratori non assistano ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ho usato un termine diverso: l'intendimento sarebbe quello di farli sempre partecipare; ovviamente la regola letteralmente è un'altra cosa.

PALMA (FI). Signor Presidente, quello che io leggo è che normalmente i collaboratori non assistono alle sedute, salvo che il Presidente non decida diversamente.

Mi chiedo, signor Presidente – ma non intendo farne una questione di principio, semplicemente la sottopongo alla riflessione sua e dei colleghi – se, nel momento in cui affermiamo che è l'oggetto all'ordine del giorno che induce il Presidente a valutare positivamente l'opportunità che i collaboratori assistano alle sedute, dando quindi luogo a quella eccezione rispetto alla regola, non sia più confacente a questo fine l'espressione precedente, «taluno dei collaboratori», e segnatamente quei collaboratori che dall'assistere ai lavori della Commissione possano trarre beneficio per il loro specifico lavoro.

In conclusione, signor Presidente, a me pare che il comma 5 dell'articolo 25 da lei modificato possa andare bene e potrebbe andare ancora meglio se la sua formulazione fosse la seguente: «in relazione all'oggetto dell'ordine del giorno, taluno dei collaboratori assista». Quindi, invece di indicare i collaboratori *tout court*, cioè che tutti i collaboratori assistono alle sedute della Commissione, propongo di tornare alla formulazione originariamente proposta: «taluno dei collaboratori assista alla seduta della Commissione.».

SINISI (Margh-U). Signor Presidente, volevo pregare la Commissione e il collega Palma di accedere ad un momento di riflessione su questo punto, anche perché abbiamo su di esso presentato un emendamento come Gruppo della Margherita.

Non ho nessun dubbio sul fatto che il Presidente, in relazione all'oggetto, alla materia da trattare, possa, addirittura aggiungo debba, decidere se sia opportuna o meno la presenza dei collaboratori. Lo dico perché il Presidente, tutelando l'ordine dei lavori e la riservatezza degli atti, può decidere se a partecipare ai lavori della Commissione vi siano solo i membri della Commissione o anche i collaboratori.

Credo che i collaboratori siano collaboratori della Commissione e non del Presidente della Commissione, come pure che i requisiti dei collaboratori debbano essere tali da mettere al riparo da ogni incertezza sulla natura e la qualità della loro riservatezza, sulla loro affidabilità.

Detto questo, credo che sia veramente singolare se non addirittura antipatico – mi permetto di dirlo – che di volta in volta si possa escludere taluno dei collaboratori; lo dico per un motivo, non vorrei dire tanto di serenità dei lavori, ma anche per evitare qualsiasi tipo di speculazione sulla scelta dei collaboratori che assistono o meno ai lavori della Commissione e anche per mettere al riparo la Commissione da polemiche che potrebbero giungere da qualsiasi parte, anche in maniera strumentale, su una

questione che invece non deve sussistere nei lavori di questa Commissione.

Pertanto, credo che sia giustissimo che il Presidente assuma su di sé l'onere di consentire una partecipazione allargata ai lavori della Commissione, peraltro così come abbiamo già fatto votando gli stessi poteri e le stesse prerogative per i coordinatori dei comitati. Reputo però largamente inopportuno, e quindi lo sconsiglio, che si possa procedere ad una cernita tra i singoli collaboratori che possono assistere alla seduta della Commissione. Poi, non mancheranno gli strumenti per dare indicazioni in ordine al fatto che, per ragioni di mera opportunità di materia, oppure anche per evitare quel fenomeno che abbiamo già verificato all'inizio di questa seduta, ossia che mancano i posti, ci sia un sovraffollamento ingiustificato dell'Aula; ma questo lo facciamo rientrare nel potere del Presidente sull'ordinato svolgimento dei lavori in Aula, non tanto nella scelta delle persone che debbono assistere o meno ai lavori. In conclusione, mi permetto di insistere e prego il collega Palma di accedere alla formula che lei ha presentato, sulla quale c'è una piena condivisione da parte del Gruppo della Margherita.

GRECO (*FI*). Credo di poter aderire alla proposta avanzata dal collega Palma. Infatti, dobbiamo tenere presente che la formula del comma 5, in base alla quale il Presidente della Commissione, di volta in volta, può disporre che taluno dei collaboratori assista alla seduta della Commissione, si riferisce alla particolarità dell'ordine del giorno e quindi i collaboratori possono partecipare ai lavori a seconda dell'ordine del giorno.

Non possiamo ammettere la facoltà illimitata del Presidente in base alla quale tutti i collaboratori, anche quelli non interessati, possono partecipare alla seduta della Commissione, e questo non soltanto per una questione logistica relativa al numero dei posti a disposizione in Aula; infatti, ritengo che al Presidente vada riservata la facoltà di consentire la partecipazione soltanto e limitatamente a quei collaboratori interessati. Anche noi potremmo avere l'interesse diretto a disporre del loro apporto nel momento in cui assistono ai lavori in relazione all'oggetto dell'ordine del giorno.

Pertanto, preferirei che venga mantenuta la formulazione del comma 5 dell'articolo 25 già proposta.

LUMIA (*DS-U*). Signor Presidente, anch'io ho voluto presentare all'articolo 25 un emendamento di cui lei ha colto lo spirito; infatti, mi sembra che la proposta testé avanzata raccolga quello che è importante per l'economia dei lavori della Commissione, cioè che i collaboratori - e ci riferiamo a quello sparuto numero di collaboratori, soprattutto quelli a tempo pieno, che partecipano alla vita della Commissione - abbiano la possibilità di seguire l'andamento dei lavori in modo tale da offrire, al meglio delle loro conoscenze, il proprio contributo a servizio della nostra Commissione.

Per questo motivo è importante evitare che di volta in volta i collaboratori siano sottoposti ad una sorta di esame, in base al quale dimostrare chi di loro conosce meglio gli argomenti in discussione.

Il normale andamento invece, come storicamente si è sempre fatto, è quello di far accedere alla seduta tutti i collaboratori che intendono parteciparvi. Naturalmente, qualora il Presidente ritenga la sussistenza di veri e seri motivi in contrario, è sua facoltà quella di procedere ad una selezione.

Ad ogni modo, lascerei immutata la prassi perché l'economia dei lavori della Commissione richiede collaboratori motivati, integrati nel sistema delle conoscenze, senza che di volta in volta siano posti in condizioni di disparità l'uno nei confronti dell'altro.

BRUTTI (*DS-U*). Signor Presidente, alle considerazioni svolte dall'onorevole Lumia, che condivido appieno, aggiungo un'ulteriore osservazione. Il riferimento ad una possibile cernita tra i collaboratori impone al Presidente un vincolo che non mi sembra giusto imporgli.

All'inizio dei lavori di questa Commissione dobbiamo avere piena fiducia nella capacità di organizzazione di chi è stato eletto a presiedere questo organismo per quanto riguarda i lavori, la loro economia e il rapporto con i collaboratori.

Questa ulteriore limitazione dei suoi poteri in questo caso non mi sembra appropriata.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, vorrei far notare che quando anche si accedesse alla formulazione «taluno dei collaboratori», sarebbe forse preferibile indicare «taluni dei collaboratori» dal momento che con l'espressione «taluno» si fa riferimento con tutta evidenza ad uno solo dei collaboratori. In questo modo si lascerebbe al Presidente anche uno spazio di valutazione.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, cercherò di chiarire meglio la mia posizione.

Ritengo che il tentativo di venire incontro alle idee organizzative del Presidente, richiamate dal senatore Brutti, non si addica particolarmente al caso che stiamo esaminando.

Il Presidente aveva immaginato di dover formulare il comma 5 dell'articolo 25 in un determinato modo e successivamente, forse per venire incontro ad alcune osservazioni espresse da componenti della Commissione, ha ritenuto di dovere accedere alle modifiche.

Il problema è molto semplice e riguarda un'attività che può imbastirsi in atti segreti e che può svolgersi anche nell'ambito di sedute segrete; è infatti necessario che a quegli atti partecipino le persone che devono parteciparvi. La presenza dei collaboratori deve essere funzionale all'attività della Commissione e non alla propria personale conoscenza, del tutto sganciata da questo collegamento funzionale e strumentale con l'attività della Commissione.

Pertanto, quando si stabilisce che il Presidente, nell'ambito dei suoi poteri e della sua responsabilità, in relazione all'oggetto dell'ordine del giorno, può disporre che taluno dei collaboratori assista alle sedute, si stabilisce soltanto che il Presidente valuterà in quel momento per quali collaboratori, funzionalmente ai lavori della Commissione, sarà utile la partecipazione ad una determinata seduta e disporrà sicuramente che quei collaboratori - uno, dieci o venti, lo stabilirà il Presidente nella sua responsabilità - partecipino ai lavori.

Se però un collaboratore, in ragione dell'oggetto specifico del suo rapporto di collaborazione, non ha alcun interesse a partecipare ad una determinata seduta, mi chiedo - ferma restando la cortesia nei rapporti che però non appartiene a questo tipo di attività - quale sia la ragione, al di là della curiosità personale, in base alla quale farlo partecipare. Mi sembra che questi siano i binari all'interno dei quali debba essere risolto il problema.

Formalizzo pertanto la richiesta che il comma 5 sia inserito nell'articolo con la precedente formulazione, intendendosi per «taluno» un numero di collaboratori non da subito determinabile perché lo determinerà lei, signor Presidente.

Chiedo quindi che l'articolo 25 sia approvato con la formulazione del comma 5 di cui alla precedente stesura.

NOCCO (*FI*). Al fine di evitare che vi sia una pletorica partecipazione dei collaboratori alle sedute, è necessario evidenziare l'esigenza di far partecipare tali collaboratori in base all'oggetto dell'ordine del giorno e questo verrà deciso di volta in volta dal Presidente. In caso contrario, staremmo discutendo inutilmente.

Noi non escludiamo nessuno, ma il Presidente, laddove lo ritenga opportuno, deve consentire ai collaboratori la partecipazione ai lavori della Commissione in relazione all'oggetto dell'ordine del giorno.

Pertanto, ritengo perfettamente accoglibile e del tutto esatta la formulazione «taluno dei collaboratori».

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Signor Presidente, l'esperienza concreta sarà molto più giudiziosa della nostra discussione. Nella prima fase dei lavori della Commissione i collaboratori probabilmente saranno sempre presenti; con il trascorrere del tempo un po' scemerà l'attenzione dei membri parlamentari e un po' sparirà l'interesse degli stessi collaboratori.

Lasciamo che il Presidente decida in merito con assoluta libertà perché altrimenti qualunque decisione potrebbe provocare dei problemi.

Il comma 2 dell'articolo 25 stabilisce che i collaboratori si impegnano con giuramento ad osservare il segreto e non è possibile escludere la loro partecipazione ad una seduta segreta, dal momento che come tutti essi sono tenuti a mantenere il segreto che è connesso al giuramento che nasce dal rapporto di collaborazione.

PRESIDENTE. Alle sedute segrete non partecipano i collaboratori.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Non è così. Nella scorsa legislatura in alcune circostanze la Presidenza ha ritenuto di far partecipare i collaboratori anche alle sedute segrete, così come hanno sempre partecipato alle missioni svolte.

Vedrete che la pratica consentirà al Presidente di gestire questo aspetto dal momento che non c'è alcun interesse da parte del Presidente stesso a creare discriminazioni in quanto ne andrebbe del suo rapporto di consulenza con il collaboratore che dovrà continuare a lavorare con lui oltre il termine della seduta.

Condivido pertanto quanto già espresso dal senatore Brutti.

VERALDI (*Mar-DL-U*). Ritornando ai miei studi di giurisprudenza, ricordo che uno dei primi concetti che mi hanno insegnato è stato quello della *ratio legis*.

Il comma 5 è stato inserito nell'articolo 25 per poter ammettere i collaboratori ad assistere alle sedute. Noi richiediamo la consulenza dei collaboratori perché ci forniscano argomenti sui quali la Commissione può discutere.

Il comma 5 stabilisce che «il Presidente della Commissione, di volta in volta, può disporre che, in relazione all'oggetto dell'ordine del giorno, taluno dei collaboratori assista alla seduta della Commissione». L'espressione «taluno» limiterebbe la *ratio legis* che mi sono permesso di richiamare e che è già contenuta nelle parole «in relazione all'oggetto dell'ordine del giorno».

Non è possibile che un collaboratore chiamato a svolgere una consulenza in merito alla mafia in Sicilia partecipi ad una seduta in cui si discute di 'ndrangheta calabrese.

VITALI (*FI*). Dal momento che mi sembra una questione di forma e non di sostanza, proporrei la formulazione del vecchio Regolamento «Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione»: «può disporre» significa quando lo crede opportuno, per gli argomenti che ritiene opportuni, inoltre diamo la facoltà al Presidente di creare una giurisprudenza che, in quanto tale, non danneggerà nessuno dei collaboratori. Se cerchiamo di prevedere in anticipo tutte le possibilità, probabilmente rischiamo di perderci in situazioni che forse nemmeno si realizzeranno.

Credo che la formulazione contenuta nel precedente Regolamento sia tale da garantire tutti, non offende nessuno e dà la possibilità al Presidente di far partecipare i collaboratori che crede, quando crede, creando una parità di trattamento nei confronti dei collaboratori.

CEREMIGNA (*Misto*). In gran parte di questo Regolamento abbiamo ripreso la formulazione delle norme contenuta nel precedente Regolamento, il quale a questo riguardo prevede che il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione. Il Presidente ha riproposto quella norma con l'aggiunta che i colla-

boratori assistano alle sedute della Commissione in relazione agli argomenti oggetto dell'ordine del giorno. Siccome questa Commissione nasce da una nuova legge istitutiva, vorrei che qualche collega che ha partecipato ai lavori della precedente Commissione mi spiegasse perché c'è la necessità così impellente di chiarire specifiche situazioni, perché per me va bene la formulazione di cui al precedente Regolamento.

PRESIDENTE. La precedente dizione prevedeva la possibilità per il Presidente di disporre che i collaboratori assistessero alle sedute della Commissione, per cui vi è un potere dispositivo che deve essere esercitato ogni volta ed è potere discrezionale e nel modo più assoluto del Presidente. La novità della formulazione proposta è che il riferimento all'oggetto dell'ordine del giorno può giustificare eventualmente l'esclusione o meno dei collaboratori a quella seduta di Commissione, essendo inutile una presenza pletorica.

L'introduzione del termine «taluni» può suonare come una sorta di distinzione tra collaboratori di serie A o di serie B, che può attingere eventualmente, attraverso una dietrologia che non apparterrà mai al Presidente, al colore politico, al tipo di impostazione del lavoro svolto, o altro.

Questi erano i motivi. Se la Commissione ritiene che la definizione precedente possa sgombrare il campo da eventuali obiezioni di qualsiasi tipo, prego i colleghi di formalizzare le loro proposte che metterò in votazione.

PALMA (FI). Signor Presidente la mia richiesta è già stata formalizzata. Chiedo che venga posto in votazione il comma 5 dell'articolo 25 nella seguente stesura: «Il Presidente della Commissione di volta in volta può disporre che in relazione all'oggetto all'ordine del giorno taluno dei collaboratori assista alla seduta della Commissione».

VITALI (FI). Signor Presidente, mantengo ferma la proposta di adottare la formulazione della norma contenuta nel precedente Regolamento.

BRUTTI (DS-U). Signor Presidente, mi associo alla proposta del collega Vitali.

Vorrei chiarire la distinzione tra le due formulazioni. La prima, che c'è stata presentata dal collega Palma, in sostanza impone al Presidente ad ogni riunione di compiere una cernita, limita il suo potere di valutazione. Nell'altra formulazione si può conseguire lo stesso scopo di funzionalità relativo alla presenza o alla non presenza dei collaboratori alle sedute della Commissione lasciando appieno la valutazione al Presidente.

Aggiungo anche che per ragioni di funzionalità dei lavori può esserci la necessità per un periodo che si formi uno *staff* concorde di collaboratori capace di lavorare insieme. Di qui la necessità che essi assistano all'insieme dei lavori. Intendiamoci, si tratta comunque di collaboratori scelti dalla Commissione, di fiducia dell'intera Commissione e del Presidente, quindi le questioni che sono state sollevate mi sembrano non pertinenti

il problema che dobbiamo affrontare. E comunque la soluzione c'è e va bene per tutti, quella di lasciare il più ampio potere possibile su questo punto al Presidente, al quale spetta organizzare i nostri lavori.

CICALA (*FI*). Dal comma 5 dell'articolo 25 si evince che la nomina dei collaboratori è fatta per seguire l'ordine dei lavori, quindi va da sé il fatto che devono seguire anche gli ordini del giorno che di volta in volta sono stabiliti. Allora credo, interpretando in maniera estensiva la modifica proposta, ovvero che taluno dei collaboratori assista alla seduta della Commissione, che si possano aggiungere le parole: «interessato a quell'ordine del giorno». In questo modo credo si possa risolvere un problema che in questo caso potrebbe vedere interessati più collaboratori ad un ordine del giorno.

LUMIA (*DS-U*). Signor Presidente, con la vecchia formulazione rispondiamo all'esigenza di consentire ai collaboratori di partecipare e di attribuire il potere di scelta al Presidente, che deve avere un ampio ventaglio di possibilità, che in questo campo non deve essere eccessivamente limitato, come emerge dalla proposta dell'onorevole Palma, e che va messo in rapporto al lavoro svolto storicamente da questa Commissione.

Mi chiedo pertanto per quale motivo occorra cambiare una procedura che finora ha dato ottimi frutti e che ha consentito ai collaboratori di poter accedere a quelle informazioni che sono la materia prima che essi devono utilizzare per predisporre quei materiali e quei contributi essenziali per le decisioni della Commissione.

NOCCO (*FI*). Signor Presidente, penso che la vecchia dizione del comma in questione attribuisca alla sua persona una responsabilità che non le deve competere. Ora si può anche ridere, ma poi ci capiremo nella pratica.

Faccio questa affermazione perché in questo momento voi attribuite al Presidente tutta l'importanza che gli compete. Tuttavia, quando egli opererà delle distinzioni in relazione alla partecipazione dei collaboratori alle sedute, allora comincerete a fare delle strumentalizzazioni politiche.

BRUTTI (*DS-U*). È un processo alle intenzioni!

NOCCO (*FI*). Ritengo che la formulazione che consente la partecipazione al collaboratore che ha istruito l'oggetto all'ordine del giorno o è ad esso interessato sia la più obiettiva e quella che garantisce il Presidente e tutta la Commissione.

Voglio impedire che domani, volta per volta, si potrà dire che il Presidente ha scelto i collaboratori che parteciperanno alla seduta. Pertanto, la soluzione che propongo è la seguente: «Il Presidente della Commissione, di volta in volta, può disporre che il collaboratore o i collaboratori che hanno istruito l'oggetto all'ordine del giorno possano assistere alla seduta della Commissione».

Questa è la proposta che sottopongo alla Commissione. Si tratta di un criterio selettivo ed oggettivo che non consente ad alcuno di fare delle strumentalizzazioni. In questo clima iniziale siamo tutti bravi, buoni e disponibili. Dobbiamo creare per il Presidente e per tutti i membri della Commissione criteri di garanzia e di oggettività. L'oggettività è la conoscenza della materia.

PRESIDENTE. Agli onorevoli Nocco e Cicala dico che è difficile introdurre nel Regolamento l'ulteriore specificazione. Infatti, su indagini di carattere generale non potranno essere presenti collaboratori addetti esclusivamente a quel tipo di indagine e, quindi, far assistere solo quelli e non altri.

Vorrei anche dire, al di là delle proposte da mettere in votazione, che l'indicazione «taluno dei collaboratori» o l'altra «i collaboratori», nella valutazione interpretativa che intendo dare alla norma, non faranno alcuna differenza. Dico questo in modo chiaro.

Non avverrà mai che discriminerò alcuno dei collaboratori; per cui si tratterà quasi di una scelta automatica, tranne rarissime eccezioni. La circostanza che vi sia taluno o i collaboratori, per l'interpretazione che fin da ora annuncio a tutta la Commissione, non recherà alcun cambiamento.

MINNITI (*DS-U*). Signor Presidente, penso che le dichiarazioni che ci ha testé reso ci consentono di poter decidere al riguardo con maggiore serenità.

Tuttavia, vorrei pregare i colleghi che sino a questo momento sono intervenuti di non fare un processo alle intenzioni, ma di guardare in modo concreto le questioni che abbiamo alla nostra attenzione. A volte il meglio è nemico del bene.

Per quanto mi riguarda, la formulazione contenuta nel precedente Regolamento - chiedo all'onorevole Palma di prestare una particolare attenzione - ci ripropone con chiarezza un potere del Presidente che, come tale, è direttamente connesso alla sua capacità di regolare i lavori di questa Commissione.

Mi sembra quello in esame un comma compiuto e del tutto legittimo. Qualunque carattere di subordinata che viene ad esso aggiunto, mi sembra che crei un elemento di ulteriore specificità che rischia di provocare invece confusione. Premetto che faccio questa affermazione senza alcun spirito di parte.

Prego tutti i presenti di esaminare il testo del comma 5 come riportato nel precedente Regolamento, il quale attribuisce al Presidente pienezza di poteri nel regolare i lavori della Commissione, così come è previsto dalle funzioni che ha assunto attraverso il voto che è stato dato.

Mi permetto di sollecitare, di fare un piccolo passo in avanti perché, in caso contrario, rischiamo di svolgere una discussione in un certo senso bizantina.

NOVI (FI). Signor Presidente, mi appello a quella che è stata la consuetudine dei lavori di questa Commissione.

Mi sembra del tutto incomprensibile, e non riesco nemmeno a coglierne i motivi veri, il confronto così acceso che si sta sviluppando in questo momento. In realtà, i precedenti Presidenti della Commissione antimafia hanno sempre esercitato un potere discrezionale nel decidere la missione dei collaboratori; mai all'interno di questa Commissione si è sollevato – per quanto mi risulta – un problema sulla presenza o meno nelle sedute dei collaboratori stessi.

Per quanto concerne poi la limitazione della presenza dei collaboratori in relazione all'oggetto all'ordine del giorno della seduta, non sono affatto d'accordo. Spesso la professionalità dei collaboratori della Commissione antimafia dipende proprio dalla complessità delle conoscenze e dei rapporti che riescono a stabilire nel corso dei lavori della Commissione stessa. Direi quasi che si tratta di una interdisciplinarietà.

Settorializzare – per così dire – la presenza dei collaboratori della Commissione antimafia a determinate materie all'ordine del giorno delle sedute, ritengo sia una scelta che limita e condiziona la loro capacità professionale. Al tempo stesso, se ci avviamo lungo questo percorso, in realtà all'interno del regolamento introduciamo dei criteri di condizionamento, di limitazione dei poteri del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. A tal riguardo non sono affatto d'accordo.

Ritengo che la presidenza di una Commissione debba riferirsi a principi generali di corretto ordinamento e gestione della Commissione; sta poi al buon governo del Presidente l'andamento dei lavori della Commissione stessa. Sono fortemente contrario ad introdurre qualsiasi modifica del Regolamento che possa minimamente ipotizzare una limitazione dei poteri del Presidente.

PALMA (FI). Signor Presidente, probabilmente non mi sono spiegato bene nel corso dell'intervento che prima ho svolto. Pertanto, cercherò, per quanto mi sia possibile, di essere più chiaro.

L'attuale formulazione dell'articolo 25, secondo la mia interpretazione, vuol significare che lei, signor Presidente, in relazione all'oggetto da trattare nel corso di una seduta, dispone la partecipazione dei collaboratori. La mia interpretazione è nel senso che si tratta dei collaboratori *tout court* e, quindi, di tutti i collaboratori.

Mi sembra invece di aver intuito dalle sue parole, quando ha spiegato qual è la sua interpretazione, che probabilmente la lettura che davvo al comma in questione era diversa. Signor Presidente, mi deve far capire perché tutto dipende dalla sua interpretazione. Io non riesco a comprendere la ragione per cui un soggetto, solo perché è collaboratore della Commissione, debba partecipare a qualunque seduta.

Se quanto ho appena affermato vi trova d'accordo e lo ritenete sensato, posso allora andare avanti. A mio giudizio, la frase «taluno dei collaboratori» – mi richiamo anche a quanto affermato prima dal senatore Nocco – vuole dire semplicemente che, se trattiamo una materia riguar-

dante un determinato settore di collaborazione che è utile per la conoscenza dei collaboratori in altri settori, questi partecipano alle sedute.

BOBBIO Luigi (AN). Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, in particolare dell'onorevole Palma, nel momento in cui dobbiamo valutare e prendere una decisione su questo argomento, di tenere conto, specialmente noi che ci affacciamo per la prima volta alla Commissione antimafia, dei meccanismi e degli adattamenti da farsi in corso d'opera nonché dello spirito che deve animarci rispetto alle reali entità dei problemi che ci poniamo. In modo particolare, dobbiamo renderci conto delle intenzioni, peraltro esplicitate in questa sede, del Presidente che oggi ha dichiarato che, quand'anche si dovesse approvare una variazione del testo, accogliendo l'emendamento del collega Palma, egli ne darebbe – a mio avviso, giustamente – una interpretazione applicativa nella realtà di tutti i giorni tale da vanificare – a mio avviso, di nuovo, giustamente – l'innovazione. Come hanno esplicitato con chiarezza il collega Novi ed altri parlamentari, lo spirito unitario di lavoro dovrà caratterizzare la Commissione e si terrà conto della peculiare natura dei nostri collaboratori, che hanno particolari competenze tecniche e che sono chiamati a sostenerci proprio sul piano tecnico. Soprattutto in difetto di una valutazione complessiva da parte di taluni commissari sull'emendamento proposto, penso di poter proporre all'onorevole Palma di ritirare il suo emendamento. In questa materia, mi sembra giusto, utile e corretto accedere alla richiesta di ripristinare il testo precedente del comma 5 dell'articolo 25.

SINISI (Margh-U). Avevo acceduto alla sua proposta per dovere di collaborazione istituzionale. Ciò non di meno, vorrei rilevare una questione. Se si accedesse alla formula che propone il collega Palma, che per limitate materie possano essere ammessi alcuni collaboratori, è escluso formalmente che il Presidente possa ammettere alle sedute tutti i collaboratori. La norma, così come la si legge, dovrebbe significare che in nessun caso tutti i collaboratori potrebbero essere presenti ad una seduta. Questa era un'eccezione di carattere formale che desideravo sollevare, poiché è questa la lettera della norma regolamentare che viene proposta. Si introduce poi una limitazione ai poteri del Presidente, in quanto l'ammissione di alcuni collaboratori – che non potrebbero mai essere tutti presenti contestualmente – potrebbe avvenire solo in relazione alle materie di cui hanno specifica competenza, per evidente interpretazione della norma. E' una ulteriore limitazione, lo ripeto, ai poteri del Presidente che non potrebbe fare valutazioni diverse. Introdurremmo, pertanto, in maniera abbastanza singolare, la presenza di collaboratori specialisti. Ci saranno esperti in contrabbando, in traffico di immigrati: queste dovrebbero essere le caratteristiche per la selezione.

La proposta formulata nell'emendamento, richiamata dai colleghi Vitale e Bobbio, volta a ripristinare una norma che nella prassi pluriventennale di questa Commissione ha dato buoni frutti e non è stata mai oggetto di divaricazioni e di polemiche, è la migliore. La prego, quindi, di porre in

votazione la proposta volta a ripristinare il testo previgente, contenuta nel nostro emendamento.

AYALA (*DS-U*). Le osservazioni del collega Sinisi sono da me ampiamente condivise. Come egli ha affermato in conclusione del suo intervento, la Commissione antimafia ha una lunga vita, è stata istituita negli anni '60 ed è sempre stata confermata nelle varie legislature. La prassi ha una storia ormai quarantennale. Sono stato anche collaboratore di questa Commissione prima del 1992, anno della mia elezione in Parlamento. Mi chiedo quali inconvenienti, in 40 anni, siano sorti per la dizione a cui oggi facciamo riferimento, l'ultima in ordine di tempo, del Regolamento votato nel 1996. Immaginare una schematizzazione del potere discrezionale del Presidente in relazione a questo specifico aspetto mi sembra che contraddica la vita di questa Commissione, mettendo in secondo piano una questione fondamentale, che i collaboratori sono scelti fra persone di fiducia della Commissione. Mi dispiace doverlo dire, signor Presidente, ma faremmo un doppio torto, sia ai collaboratori sia, soprattutto, a lei, quale Presidente della Commissione. La necessità di una precisazione dei poteri discrezionali merita sempre attenzione ma non su un tema, su un aspetto della vita della Commissione che non ha mai dato luogo ad inconvenienti. L'introduzione di questa novità lede, lo ripeto, due aspetti fiduciari, che tutti, maggioranza e opposizione, abbiamo, sia nei confronti del Presidente - e la fiducia sarà sicuramente confermata con la sua gestione - sia verso i collaboratori che la Commissione si sceglie.

Questa discussione è stata senz'altro utile ma forse si è stiracchiata un po' più del necessario. Formulo anche io voti vivissimi affinché, una volta tanto, fra le molte novità che è opportuno possano intervenire nella nostra vita di tutti i giorni ed anche nell'attività parlamentare, non abbiamo bisogno di questa novità. Una volta tanto, è preferibile rimanere legati all'antico.

D'ONOFRIO (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, la discussione ha messo in evidenza una questione molto precisa e seria, non stiamo parlando di barzellette. Non credo che il collega Palma sia protagonista di una cultura delle barzellette.

Allora, possiamo anche votare il vecchio testo, però non dobbiamo far finta di non capire di cosa stiamo discutendo. Noi sappiamo che il vecchio testo è figlio di una cultura per la quale i collaboratori si dividono non per competenza tecnica ma per linee politiche. Il nuovo testo, invece, afferma che i collaboratori si dividono per competenze tecniche e non per linee politiche.

Se vogliamo mantenere la tesi secondo cui i collaboratori si dividono per linee politiche, come prevedeva il vecchio Regolamento, facciamo pure, ma sappiamo che di questo si tratta.

PRESIDENTE. Per riassumere i termini della discussione, preciso che non credo che i consulenti della Commissione possano dividersi per

linee politiche. Ritengo invece che debbano dividersi solo per competenze tecniche, diversamente si aprirebbe un fronte ulteriore di confronto e verrebbe meno la fiducia di parte della Commissione nei confronti degli uni o degli altri. Ciò sarebbe pericoloso.

Anche accedendo ad un'interpretazione letterale, abbastanza chiara, la dizione secondo cui il Presidente «può disporre (...) che taluno dei collaboratori assista alla seduta della Commissione» significa che altri verrebbero esclusi, perché «taluno» non equivale a «i collaboratori». Ecco perché preferisco il testo del Regolamento della scorsa legislatura, in cui era previsto che il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alla seduta della Commissione.

Del resto, per quanto attiene alle funzioni dei Comitati, a questi verranno addetti alcuni collaboratori, non tutti, in relazione a determinate materie e alla loro preparazione tecnica. Quindi, anche in quel caso vi sarà una scelta mirata, che escluderà la possibilità che altro collaboratore assista alla seduta del Comitato, che è organo di istruzione e spesso può affrontare questioni delicate anche su vicende che non appartengono alle cognizioni tecniche e all'interesse del collaboratore la cui presenza è esclusa dal Comitato.

Ecco perché, per evitare che il termine «taluno» possa ingenerare l'interpretazione letterale sottolineata dall'onorevole Sinisi, ma anche per far sì che non possano esservi dietrologie sulla scelta del chi, del come e del perché, propongo alla Commissione di tornare al testo originario del Regolamento della scorsa legislatura. Metterò quindi in votazione il testo dell'articolo 25 come indicato; all'esito di questa votazione, verranno poste in votazione le altre proposte formulate, se non vengono ritirate.

PALMA (FI). Signor Presidente, la ringrazio per la spiegazione che ha inteso darmi. Comprendo che alla fine l'interpretazione che lei comunque avrebbe dato a quel comma non sarebbe stata dissimile dall'obiettivo che intendevo perseguire con l'altra formulazione.

Come spesso capita nelle discussioni italiane, specialmente quando vi partecipano persone che provengono dagli studi giuridici, forse si è «bizantineggiato» troppo e nel nostro «bizantineggiare» ci siamo mal compresi.

Presidente, accolgo con piacere la proposta che lei ha formulato di tornare al vecchio testo, perché in tal modo ci ancoriamo alla prassi procedurale della Commissione nelle varie legislature passate. Togliamo quindi da subito il nucleo normativo del comma 5, che avrebbe potuto dare corso ad interpretazioni diverse e magari ad equivoci nella gestione della Commissione. Pertanto, ritiro la mia proposta e sono d'accordo a votare il vecchio testo.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione dell'articolo 25, comprendente il testo del comma 5 nella formulazione del precedente Regolamento.

SINISI (*Margh-U*). Allora, Presidente, si intende anche che, nel testo dell'articolo 25 che lei metterà in votazione, il comma 6 è soppresso?

PRESIDENTE. Certamente.
Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Metto ai voti il testo del Regolamento interno nel suo complesso, con le modifiche accolte.

È approvato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

BRUTTI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta sul seguito dei nostri lavori.

Dovremmo avviare adesso un dibattito che ha una sua complessità, perché riguarda gli indirizzi della Commissione. Credo sia utile che su questo dibattito vi sia un'attenzione da parte dei *media*, per indicare che la Commissione antimafia parte con il piede giusto, con una relazione che abbia una qualche eco. Ebbene, cominciare alle ore 19,20 un lavoro di questo genere significa procedere solo all'illustrazione della relazione; questo non sarebbe un problema, ma tale relazione cadrebbe completamente nel vuoto, perché a quest'ora nessuno se ne interessa e nessuno la riprende.

Mi permetto quindi di suggerire di aggiornare i nostri lavori e di dedicare più spazio al dibattito.

PRESIDENTE. Dopo il dibattito che abbiamo svolto sulle vicende procedurali e regolamentari della Commissione, seguito anche dai *media*, penso sia giusto che i cittadini italiani conoscano anche le linee programmatiche iniziali.

Ritengo anche che non siano tanto i riflettori che potremo accendere, quanto l'attività concreta della Commissione ad essere importante. D'altra parte, avevamo comunque concordato di svolgere la relazione iniziale e di rinviare il dibattito ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E CONSEGUENTE DIBATTITO

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente e conseguente dibattito».

Esaurita la procedura formale, presupposto per l'attività della Commissione, dopo questo dibattito che dà conto dell'interesse a regolamentare la Commissione con una disciplina che escluda interpretazioni non condivisibili, ritengo sia utile dare cognizione delle linee programmatiche che il Presidente della Commissione intende sottoporre ai colleghi per ricevere consigli, suggerimenti e proposte di modifica.

Il nostro dibattito si svolge in un Paese, l'Italia, che definisco molto più coraggioso, senza ombra di dubbio, di tanti altri. La Repubblica italiana si mette in discussione, appresta gli strumenti parlamentari per verificare ed accertare fatti e fenomeni incresciosi, a differenza di tanti altri Paesi che nascondono la testa sotto la sabbia, anche a costo di riceverne una caduta in termini di immagine all'estero. Infatti gli italiani, i siciliani in particolare, quando si trovano all'estero vengono indicati, anche scherzosamente, come mafiosi.

Penso che sia una dimostrazione di forza del nostro Paese e sia un segno di debolezza quello dei Paesi che, pur avendo al loro interno una criminalità organizzata di stampo mafioso, decidono di non procedere all'istituzione di commissioni parlamentari di inchiesta come questa, che ormai è diventata quasi una Commissione permanente; ancorché tale definizione nell'ambito parlamentare ha tutt'altra significazione. In realtà, questa Commissione, dal 1960 in poi, è stata sempre riproposta.

Si tratta di una Commissione che parte da lontano, che studia un fenomeno che ha origine in Sicilia. Ho recuperato il testo della legge istitutiva della Commissione del 1962, da cui risulta che l'oggetto dell'inchiesta era lo studio del fenomeno mafioso in Sicilia.

Purtroppo si è andati oltre, perché la criminalità organizzata non si chiama solo mafia o Cosa Nostra, ma si chiama anche 'ndrangheta, Sacra corona unita, camorra e quella proveniente dai paesi esteri; è un cancro che si è esteso dalle regioni meridionali, originariamente interessate dal fenomeno, a tutte le altre parti d'Italia e soprattutto a quelle in cui un'economia particolarmente florida consente di investire capitali; una particolare tranquillità sociale consente che i riflettori non siano accesi con la conseguente tranquillità per l'esercizio dei traffici illeciti.

D'altra parte, la criminalità organizzata si interessa ai luoghi in cui l'economia è più florida, ai grandi mercati finanziari. Dal 1962 ad oggi vi è stata un'evoluzione, rispetto a quando si tendeva ad escludere il fenomeno e ad affermare che la mafia non esisteva.

La mafia esiste ed esisteva prima. Si operava una minimizzazione o esclusione del fenomeno, probabilmente per il timore di esserne macchiati.

Da questo primo passaggio si è poi giunti ad una verifica più seria e via via più approfondita, fino ad arrivare ad un'Antimafia non più monocromatica.

Già nella scorsa legislatura si affermò in questa Commissione che l'Antimafia appartiene a tutti, a tutti i partiti e non è possibile che solo alcuni di essi siano paladini di tale lotta. Dunque, l'Antimafia rappresenta uno strumento di lotta di tutti. Vi è necessità di un'Antimafia più matura, che studi e segua il fenomeno nella sua evoluzione. Si tratta di un *work in*

progress continuo, costante. La mafia si evolve e segue il progresso tecnologico, di cui spesso lo Stato fa fatica a seguire gli sviluppi. Vi è necessità di un'Antimafia più matura, che non vuole essere luogo o avere finalità di lotta politica, anche solo per preconstituire tesi utilizzabili dai magistrati successivamente. Deve essere luogo dove va verificato lo stato di salute della società e della politica dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. Non è un luogo in cui realizzare uno scontro politico, che è bene che avvenga in altra sede, ma un luogo per verificare lo stato del fenomeno e per adottare gli antidoti necessari all'eliminazione della malattia. A tale scopo va evitata l'Antimafia delle parole, l'Antimafia delle passerelle, delle retoriche inutili, dei riflettori e dei «pistolotti» socio-giuridici per passare ad un'Antimafia dei fatti, magari con meno riflettori e possibilmente con un lavoro più concreto nella formulazione di proposte al Parlamento, così come prevede la legge istitutiva di questa Commissione, o con un aiuto agli organi competenti per avviare a soluzione alcune problematiche che affliggono il nostro Paese.

La mafia è un cancro pericoloso per la società e le istituzioni democratiche; è un cancro pericoloso che limita la libertà dei cittadini; ne limita l'espressione del pensiero anche politico, condizionando il voto; limita la possibilità di intrapresa economica (in alcune regioni è difficile avviare un'attività se non si sottostà a determinate condizioni). Impiantare un'impresa in alcune regioni, proprio per questo motivo, è ancora oggi difficile. Limita il diritto al lavoro, uno dei diritti sanciti dalla Costituzione. Ricordiamo il fenomeno del caporalato nel Meridione, con la scelta di chi può lavorare e di chi non può lavorare. La mafia rappresenta un forte condizionamento eversivo dello Stato di diritto, che è il luogo delle regole e la cui sintesi alla fine è la legalità democratica; vale a dire la possibilità di disporre di regole precise e di una parità di diritti e di possibilità.

L'antistato propone altre regole, regole eversive, ha un suo codice, che nella narrativa o comunemente viene chiamato «codice d'onore»; io lo considero un codice di disonore.

Di fronte a questo fenomeno, che da troppo tempo affligge la nostra Repubblica, quali sono i compiti della Commissione? In primo luogo uno studio, un accertamento e una verifica della sua evoluzione. Molto spesso ci basiamo su valutazioni e considerazioni che risalgono al passato, all'archeologia della mafia, e che non tengono conto delle sue evoluzioni anche con riferimento al progresso tecnologico e alle nuove fonti di guadagno. Considerate che il ricavato della vendita di supporti audio, audiovisivi o per computer contraffatti vale ogni anno in Italia 700 miliardi. E' un'attività che non desta allarme sociale perché l'acquisto della cassetta o del supporto contraffatto tutto sommato, non risolvendosi in un attacco all'integrità fisica o patrimoniale, non crea forti reazioni nell'opinione pubblica e non porta all'attenzione delle Forze di polizia, che purtroppo sono spesso impegnate in operazioni ben più importanti, un commercio da cui deriva un corrispettivo veramente rilevante; naturalmente reinvestito in altri traffici illeciti.

La mafia tende a mimetizzarsi, a creare meno attenzione e meno scalpore su di sé e si indirizza su qualsiasi settore atto a produrre denaro da reinvestire poi in altre attività a carattere criminale.

E' una mafia pronta all'uso delle nuove tecnologie. Pensiamo ad *Internet* ed alla possibilità di collegamenti in tempo reale con tutte le parti del mondo in un'epoca di globalizzazione dell'economia. E' una mafia che tende ad un inserimento *soft* nella società e nell'economia. Dopo il periodo del confronto stragista, si assiste al cosiddetto inabissamento, segnalato da vari procuratori della Repubblica e da analisti, che rappresenta un problema ancora più pericoloso proprio perché è più difficile colpire chi non desta allarme sociale o chi non crea con la propria attività sanguinosa o stragista un'attenzione particolare.

Bisognerà, dunque, studiare questo nuovo mutamento dell'organizzazione criminale e capire anche quale organizzazione, tra quelle storiche, oggi prevale. Secondo alcuni Cosa Nostra è in discesa mentre è in grande ascesa la 'ndrangheta. Ci sono presenze di criminalità organizzata straniera, cui a volte vengono date in subappalto o addirittura in appalto alcune delle attività originariamente svolte dalle organizzazioni storiche. Bisognerà studiare anche la diffusione nazionale di queste ultime e il loro rapporto con organizzazioni analoghe presenti all'estero. Bisogna capire anche se vi è una sorta di specializzazione nell'attività, con riferimento a determinati traffici.

Un altro compito, che ritengo proprio della Commissione, dovrà essere la verifica della legislazione vigente in tema di misure di prevenzione patrimoniale, di procedimenti di sequestro e confisca dei beni, di gestione ed utilizzazione dei medesimi. Oggi, attraverso i traffici illeciti, si verifica un'accumulazione finanziaria enorme; inoltre, la gran parte dei collaboratori di giustizia si ferma nel momento in cui bisogna scoprire i santuari economici.

Questa accumulazione finanziaria enorme inquina l'economia sana e la rende non competitiva; è questo il campo migliore ove colpire la criminalità organizzata, dimostrando che l'attività illecita alla fine non paga. Di qui la necessità di rivedere queste normative, che a volte inceppano le procedure, le rendono inefficaci e non riescono ad essere al passo coi tempi. Vanno anche verificate le norme in tema di riciclaggio e di disciplina dei canali finanziari.

In rappresentanza del Senato della Repubblica, insieme al collega Donato Bruno, in rappresentanza della Camera, partecipo alla stesura di un documento, una dichiarazione di intenti tra i Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, contenente proposte volte a combattere la criminalità organizzata finanziaria. Evidentemente in questo ambito entra a pieno titolo una maggiore assistenza e cooperazione giudiziaria, non soltanto con gli Stati dell'Unione europea, ma anche con tutti gli altri Stati. Basti pensare alla Repubblica russa che, ad esempio, ha il problema di una forte presenza di organizzazioni criminali, veramente rilevante. Tale assistenza e cooperazione giudiziaria non può passare soltanto attraverso le rogatorie, atti ormai superati; bisogna cominciare a pensare a possibilità di indagini

congiunte tra organi di polizia e magistrature, con la necessità a monte di un'armonizzazione e omogeneizzazione preventive del diritto sostanziale e di quello procedurale. Diversamente, queste indagini congiunte cadrebbero nel nulla o si bloccherebbero a fronte di norme diverse ed inconciliabili. Di qui la necessità che i Paesi dell'Unione europea discutano e si confrontino seriamente con ipotesi di riforma che abbiano refluenza sui loro ordinamenti costituzionali ed in tema di giurisdizione ordinaria. Presupposto perché si arrivi a ciò sono le riforme.

Vi è necessità di continuare a verificare la materia degli appalti. Io muovo dall'assunto che più lavoro c'è, meno mafia vi è. Frequentemente è il bisogno che spinge all'abbraccio mortale con la criminalità organizzata. Se c'è lavoro, ovviamente secondo le regole e non in nero, nessuno o pochi, penso, vorrà abbracciare la carriera criminale e, in ogni caso, il fenomeno potrà essere quanto meno contenuto. Inoltre, poiché gli appalti e le infrastrutture sono indispensabili nel Meridione per il decollo dell'economia in modo da rendere quella parte del Paese competitiva con il resto, dobbiamo fare in modo che si realizzino rapidamente, verificando nel contempo che i controlli esistenti siano sufficienti o, eventualmente, se sia il caso di aggiungerne altri.

La rapidità nella realizzazione delle opere non deve far cadere nella superficialità nella gestione degli appalti e nella verifica di coloro che vi partecipano o che ne sono aggiudicatari. Dovremo anche ripensare alle misure di prevenzione personale, capire se siano ancora utili o se sia il caso di modificarle. Dovremo anche riesaminare la legge relativa ai collaboratori ed ai testimoni di giustizia. In altri Paesi questa legge è già stata modificata sette volte, come nel caso degli Stati Uniti. Non ci sarebbe nulla di male se, sulla base di un primo periodo di collaudo, si potessero apportare anche modifiche minime, sulla scorta dell'esperienza acquisita dai pubblici ministeri.

Bisogna continuare a prestare la massima attenzione ai testimoni di giustizia, veri e propri eroi della società civile che rinunciano ad una vita normale, agli agi e vantaggi loro derivanti dall'attività svolta e dalla posizione sociale, per immettersi in un tunnel che non sempre presenta vie di uscita o fornisce un corrispettivo adeguato al loro impegno civile. Spesso si tratta di testimonianze veramente scomode e pericolose.

Dovremo pensare anche alla problematica dello scioglimento, per infiltrazioni mafiose, delle amministrazioni comunali. Si sono verificate in alcune occasioni delle vicende che hanno destato alcune perplessità: vi è stata una amministrazione comunale sciolta trenta giorni prima delle elezioni, quando cioè stava per tornare al popolo il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Vi è stata una amministrazione comunale, quella di Bardonecchia, colpita dallo scioglimento ma in cui alla fine tutti i procedimenti si sono conclusi con assoluzioni con formula piena. Dobbiamo stare attenti a che le ombre e i dubbi che si depositano su una comunità siano particolarmente fondati; dobbiamo stare attenti a verificare che le procedure non seguano motivazioni politiche ma un *fumus* della presenza di infiltrazioni che possa avere un minimo di riscontrabilità.

Vi è anche la necessità di procedere alla verifica dei mezzi di contrasto a disposizione dello Stato. La criminalità organizzata si evolve rapidamente; lo stesso devono fare i magistrati e le Forze di polizia e questo controllo, questa verifica vanno svolti sia in sede centrale che nelle singole realtà. Bisogna tenere alta la tensione di questi magistrati; i magistrati devono applicare la legge, devono fare il loro lavoro; lo hanno fatto bene, sono certo che lo faranno bene anche successivamente. Spetta alla politica e al Parlamento tenere alta la tensione nella lotta alla criminalità organizzata, essere vicini ai magistrati, essere vicini a coloro che combattono veramente la mafia. Penso che le dichiarazioni di abbandono della lotta alla mafia siano state dettate soltanto da momenti contingenti di sconforto, perché sono intollerabili da parte di chi per professione deve svolgere questa attività. Si può comprendere lo sconforto, ma non si può giustificare la dichiarazione o comunque non le si può dare credito più di tanto.

Vi è una certa preoccupazione per i dissidi interni alla magistratura, per confronti molto forti, per tensioni all'interno di uffici giudiziari di prima linea, che possono anche derivare da interpretazioni differenti dei fatti, ma che alla fine, portati alle estreme conseguenze, finiscono con il depotenziare, con il delegittimare l'ufficio e con l'agevolare indirettamente la criminalità organizzata.

MANCUSO (*FI*). Processo, processo comunque, indipendentemente dalla responsabilità di farlo.

PRESIDENTE. Non mi sono spiegato bene, probabilmente.

MANCUSO. (*FI*). E' necessario che lei si rivolga anche da questa parte.

PRESIDENTE. Io mi rivolgo a tutta la Commissione, onorevole Mancuso; il Presidente si rivolge sempre a tutta la Commissione, non si rivolge all'uno o all'altro.

MANCUSO. (*FI*). Spero che lei abbia capito quello che sottostà al rimprovero che le sto muovendo.

PRESIDENTE. Io penso che questi dissidi e questi contrasti, che vanno certamente sanati e nel cui ambito va verificato da che parte sia il torto o la ragione, non possono andare a detrimento della lotta alla criminalità organizzata. Sono lotte intestine pericolosissime, che vanno immediatamente eliminate.

Mi auguro anche che da questa Commissione rimanga fuori il confronto torrido in atto sulla questione giustizia, o che comunque non ne sia lambita che in termini soltanto residuali. Compito della Commissione è lottare contro la criminalità organizzata e non confrontarsi sulle riforme o sulle esagerazioni dei magistrati o dei politici.

Dovremo mantenere anche uno stretto rapporto con gli enti locali. Gli enti locali, infatti, soffrono particolarmente il fenomeno della criminalità organizzata perché lo incontrano costantemente, quotidianamente, nell'aggiudicazione degli appalti, nella gestione dei singoli affari.

Dovremo proseguire il dialogo con la scuola, mantenendo lo «sportello scuola», perché la via per il superamento o per la sconfitta progressiva della criminalità organizzata è l'affermazione di una cultura della legalità, che non può che partire dalla scuola. Le associazioni criminali di stampo mafioso temono fortemente quelle scuole in cui i ragazzi, ed in particolare quelli provenienti da quartieri degradati, possono studiare, possono svolgere la loro attività ricreativa, vengono tolti dalla strada, possono soddisfare i loro *hobbies*. È un modo per sottrarli ad una *manus* criminale, che li assolda e li porta all'interno della associazione mafiosa.

È importante mantenere il rapporto con le associazioni di volontariato, che svolgono attività meritoria in prima linea, senza alcun intento se non quello di lavorare per le istituzioni e per la società.

È importante essere vicini alle associazioni antiracket, associazioni di imprenditori coraggiosi che purtroppo non esistono in tutto il territorio nazionale e che si consorziano tra loro perché l'imprenditore colpito non rimanga isolato. Alla fine è l'isolamento che produce gli effetti più pericolosi, a volte letali.

È opportuno avere un rapporto anche con il sindacato perché esso può svolgere un ruolo importante. Il sindacato non può muovere dal presupposto che è bene che ci sia lavoro, da qualunque parte esso provenga, ma deve essere promotore di un'azione moralizzatrice in grado di far sì che l'attività svolta sia anche vigilanza sulla sanità e sulla legittimità del rapporto di lavoro e del rapporto con l'imprenditore.

In buona sostanza, ritengo che la Commissione antimafia debba contribuire a tenere alta l'attenzione delle istituzioni, della società, delle categorie produttive, dei singoli cittadini, affinché nessuno resti isolato.

Non propongo certamente uno stato di emergenza costante che non è sostenibile a lungo poiché i cittadini non lo riuscirebbero a reggere. Propongo, invece, una continua crescita sia della cultura contraria che della reattività al fenomeno mafioso, che è il modo migliore per combatterlo.

La lotta alla mafia è una lotta di tutti, nessuno escluso; è una lotta coraggiosa, che impone scelte pesanti; è una lotta che io ritengo indispensabile per la sopravvivenza della democrazia. Ringrazio per l'attenzione e rinvio ad altra seduta il dibattito sulle comunicazioni.

I lavori terminano alle ore 19,45.